

| | |
|--|--|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE Pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza | |
| Servizio finanza locale | finanza.locale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 472 fax + 39 0432 555 578/419 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

protocollo n. 84/5.1.3

Udine, 7 gennaio 2009

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Province

Ai Presidenti delle Comunità montane

Ai Presidenti delle Unioni dei Comuni

Al Presidente della Comunità collinare del Friuli

LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

e per conoscenza

All'A.N.C.I. Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza XX settembre, 2
33100 UDINE

All'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia
Piazza XX settembre, 2
33100 UDINE

All'U.N.C.E.M. Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
Via Carnia Libera
33028 TOLMEZZO

All'ANCREL Club dei Revisori
Piazza XX Settembre, 2
33100 UDINE

oggetto: Legge regionale finanziaria per l'anno 2009 e bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009. Nota illustrativa.

Come già anticipato con nota del Servizio finanza locale 19603/5.1.3 del 23 dicembre 2008, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nella seduta del 19 dicembre 2008, ha approvato i documenti finanziari della Regione per l'anno 2009.

In attesa della loro pubblicazione sul BUR si illustra, in sintesi, il contenuto dell'**articolo 11** della legge finanziaria per l'anno 2009, che ha definito il sistema di trasferimenti a favore degli enti locali della Regione e le altre previsioni finanziarie della legge di bilancio che interessano le autonomie locali, nonché il contenuto dell'**articolo 12** della citata legge finanziaria che detta disposizioni in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale.

Al momento è possibile consultare sul sito Internet il testo trasmesso al Presidente della Regione per la promulgazione all'indirizzo <http://lexview-int.regione.fvg.it/iterleggi/pagine/ricerca.aspx> (ricerca per numero atto: 40).

1. COMPARTECIPAZIONI DEGLI ENTI LOCALI AL GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI (art. 11, comma 3)

Per l'anno 2009 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate nella misura di **487.265.107,86 euro**. Poiché l'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi relativi all'anno in corso verrà accertato il prossimo anno, in sede di assestamento del bilancio regionale 2010, con la stessa legge di assestamento verranno determinati gli importi conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.

Nell'esercizio corrente, invece, verranno accertate, in sede di assestamento al bilancio, le compartecipazioni ai tributi erariali relative all'anno 2008 previste dalla legge regionale 30/2007 e con la medesima legge di assestamento del bilancio 2009 verrà così disposto il conguaglio delle quote assegnate agli Enti locali.

2. TRASFERIMENTI ORDINARI 2009 ALLE PROVINCE E ALLE COMUNITÀ MONTANE E MODALITÀ DI EROGAZIONE (art. 11, commi 5, 10 e 11)

Per quanto attiene i trasferimenti a favore delle Province, il fondo per l'anno 2009 ammonta ad **euro 43.734.063**, da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario attribuito alle Province per l'anno 2008 (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 30/2007).

La quota sopra indicata verrà erogata in quattro rate di pari importo: la prima entro il mese di marzo; la seconda entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009; la terza e la quarta entro il mese di novembre.

I trasferimenti ordinari a favore delle Comunità montane ammontano, per l'anno 2009, a complessivi **euro 8.594.312**, da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario attribuito ai medesimi enti nell'anno 2008 (ossia al trasferimento di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 30/2007).

La quota sopra indicata verrà erogata in due rate: la prima, per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro, è assegnata entro marzo. La seconda rata, per l'ammontare rimanente di complessivi 5.594.312 euro, è assegnata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009.

3. TRASFERIMENTI ORDINARI 2009 AI COMUNI E MODALITÀ DI EROGAZIONE (art. 11, comma 6, lettera a) e commi 7, 8, 9, 12)

I trasferimenti ordinari a favore dei Comuni, ammontanti per l'anno 2009 a euro **340.971.625 euro**, sono suddivisi nelle due seguenti quote:

a) **221.631.556,25 euro**, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;

b) per **119.340.068,75 euro** a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto già definiti con regolamento (approvato con decreto del Presidente della regione 0194/Pres., del 22 giugno 2006)¹.

Al sistema di assegnazione strutturato secondo le predette quote sono previsti due correttivi:

1. per i Comuni ai quali, nel riparto complessivo dei trasferimenti ordinari secondo i nuovi criteri sopra indicati, spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005, l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005;

2. per i Comuni ai quali, nel riparto secondo i nuovi criteri suddetti, spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005, il trasferimento ordinario 2009 è assegnato in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15% della differenza tra l'assegnazione complessiva spettante secondo i nuovi criteri di cui alle quote di fiscalità e compensativa, e quella dei trasferimenti ordinari 2005.

Per quanto attiene le modalità di erogazione dei trasferimenti ordinari:

a) per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti sono previste due rate, la prima delle quali è erogata entro il mese di marzo ed è **subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2009** (questa prima rata sarà pari al 70% del trasferimento complessivo spettante anziché del 50% come avvenuto fino al 2008); la seconda è erogata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento di bilancio per l'anno 2009;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono previste quattro rate di pari importo: la prima delle quali è erogata entro il mese di marzo **ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2009**; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009; la terza e la quarta entro il mese di novembre.

Al riguardo si rammenta che, come previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, **gli enti locali sono tenuti ad informare** la Direzione competente in materia di autonomie locali **dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.**

Il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 17 febbraio 2009.

La quota residua dopo il riparto dei trasferimenti ordinari, unitamente alle quote eventualmente residue dopo il riparto del fondo per personale transitato in mobilità dalle Ferrovie dello Stato e del fondo per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale, è ripartita tra tutti i Comuni entro il mese di ottobre 2009, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti a titolo di trasferimento ordinario.

¹ I criteri di cui al citato regolamento sono rapportati alla popolazione residente, alla montanità, alla classe demografica di appartenenza (con particolare riguardo ai Comuni di ridotte dimensioni demografiche) e strutturati sulla base di un indicatore unitario di disagio desunto dalle seguenti variabili:

- 1) variazione della popolazione nel quinquennio;
- 2) variazione della popolazione nel ventennio;
- 3) indice di vecchiaia;
- 4) densità;
- 5) tasso di attività;
- 6) unità locali per abitante;
- 7) pressione finanziaria.

4. ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI: ONERI PER PERSONALE TRANSITATO DALLE FFSS, ONERI IVA PER SERVIZI ESTERNALIZZATI, COMUNI TURISTICI E SITUAZIONI PARTICOLARI (art. 11, comma 6, lettere b), c), d) ed e))

Le assegnazioni attribuite ai Comuni sono inoltre integrate dalle seguenti:

- a) per **500.000** euro a favore dei Comuni che sostengono **oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato**. Tale quota è assegnata, in unica soluzione entro il mese di agosto 2009, in misura pari agli oneri pagati nel 2008 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale. La **domanda di assegnazione** del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo di retribuzione ordinaria per l'anno 2008 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2008, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il **31 marzo 2009**;
- b) per **3.500.000** euro al fine di contenere le tariffe, a titolo di **concorso negli oneri relativi all'IVA per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza**, Tale quota è assegnata, in unica soluzione entro il mese di settembre 2009, in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto pagati nel 2008; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale. La domanda di assegnazione del fondo, corredata della dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell'ammontare degli oneri IVA sostenuti per i singoli servizi e dell'attestazione che l'ammontare corrisposto a tale titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 30/2007, è stato considerato nella quantificazione della tariffa per l'anno 2009, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il termine del **31 marzo 2009**. Si precisa che in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;
- c) per **800.000** euro, a favore dei **Comuni soggetti a intensi flussi turistici** che registrano un indicatore <<presenze/residenti>> superiore al valore numerico di 95. Il riparto è disposto d'ufficio e in unica soluzione entro il mese di agosto 2009 in applicazione della seguente formula:

$$25\% * \frac{\text{procapitep presenze 2006 comunex}_i}{\sum_{i=1}^n \text{procapitep presenze 2006 comunex}_i} + 75\% * \frac{\text{presenze 2006 comunex}_i}{\sum_{i=1}^n \text{presenze 2006 comunex}_i}$$

- d) per **1 milione di euro**, per la compensazione a favore di particolari situazioni dei Comuni. La Giunta regionale provvederà ad individuare con deliberazione, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione.

Per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale la Giunta definisce anche i criteri di riparto.

Si resta in attesa di eventuali segnalazioni da parte degli Enti interessati, da proporre alla Giunta regionale per le valutazioni di competenza. Si invitano, inoltre, i comuni che avessero già segnalato qualche fattispecie particolare prima della pubblicazione sul BUR della legge finanziaria in argomento che ha stanziato il relativo fondo, a voler ripresentare la domanda con gli estremi corretti della normativa di riferimento.

5. FINANZIAMENTO ONERI PER ASPETTATIVA SINDACALE (art. 11, commi 13 e 14)

Anche per l'anno 2009 alle Province, ai Comuni, alle unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di **750.000** euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da ripartire, in unica soluzione, entro agosto 2009:

- a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2008 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione erogata a medesimo titolo nell'anno 2008 (articolo 1, comma 14, lettera b), della legge regionale 30/2007), e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2008 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2008;
- b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2009, in misura pari agli oneri preventivati per l'anno 2009, dichiarati dagli enti predetti. In caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

Per le finalità di cui alle sopra indicate lettere a) e b), gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il **31 marzo 2009**:

- 1) una **dichiarazione del responsabile** del Servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2008 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2008; qualora la quota ricevuta sia risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi deve essere disposta la restituzione alla Regione di tale differenza;
- 2) apposita **domanda** indicante per l'anno 2009, il personale in aspettativa sindacale retribuita e l'onere che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2009.

6. ASSEGNAZIONI PER FUNZIONI TRASFERITE AGLI ENTI LOCALI: FONDO PER FUNZIONI CONFERITE LEGGE 24/2006, FONDO PER SPESE GESTIONALI FUNZIONI TRASFERITE CON LE LEGGI 22 E 24 DEL 2006, FONDO PER LE PROVINCE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO (art. 11, commi 15 e da 41 a 47)

Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 24/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2009, un fondo di **18.307.720 euro**, da ripartire:

- a) per 12.560.190 euro, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 47, lettera a), della legge regionale 30/2007;
- b) per 5.647.530 euro, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2008, con il riparto di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1640.
- c) per 100.000 euro a favore delle sole Province per le funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h bis), della legge regionale 24/2006, come inserita dall'articolo 3, comma 53 della legge regionale finanziaria per il 2009², da assegnare per 12.509,20 euro alla provincia di Gorizia; per 24.394,58 euro alla provincia di Pordenone; per 5.565,02 euro alla provincia di Trieste; per 57.531,20 euro alla provincia di Udine.

Per il finanziamento, nello specifico, delle funzioni in materia di risparmio energetico conferite alle Province ai sensi della legge regionale 24/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2009, un **ulteriore fondo straordinario di 2.500.000 euro**. I criteri e le modalità di riparto saranno definite con deliberazione della Giunta regionale.

In aggiunta alle risorse di cui sopra è stanziato a favore delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, per l'anno 2009, un fondo di **6 milioni di euro** a titolo di **concorso straordinario nelle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa** di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22, da ripartire in misura proporzionale alle assegnazioni a medesimo titolo attribuite agli enti stessi nell'anno 2008.

A favore delle Province, per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 18/2005, è stanziato un importo complessivo di **8.744.232,80 euro** da ripartire:

- a) per 7.604.982,80 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 2305 (Quantificazione risorse da devolvere alle Province in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005);
- b) per 1.139.250 euro, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle medesime Province nell'anno 2008 (ai sensi dell'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge regionale 30/2007).

Infine, è stanziato un fondo di **681.365,73 euro**, a favore degli enti locali **per il personale trasferito** agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, da ripartire in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2009 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1997 (Legge regionale 24/2006, articolo 69, comma 5. Quantificazione risorse da devolvere agli enti locali in relazione al trasferimento di n. 15 dipendenti regionali. Rettifica dgr. 1554/2008).

² La lettera h bis, come inserita dall'articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2009 è la seguente : "h bis) sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per fiere, mostre, mercati rassegne, esposizioni concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 3, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23".

7. FONDI PER L'ISTITUZIONE DEL COMPARTO UNICO NEL PUBBLICO IMPIEGO (art. 11, commi da 19 a 22)

Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato il fondo consolidato **di 15.921.508 euro** a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, che verrà assegnato entro il mese di giugno 2009 (compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale) in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi a stesso titolo nell'anno 2008 (ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge regionale 30/2007).

Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di **20.989.583 euro** a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da **ripartire secondo criteri e modalità esplicitate con deliberazione della Giunta regionale.**

Riguardo questo secondo fondo, la finanziaria in esame prevede anche:

a) che il personale delle piante organiche aggiuntive istituite presso le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 6/2006, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, n. 41, è aggiunto, ai fini della determinazione delle assegnazioni a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, nel conteggio del personale del Comune nel cui territorio ha sede l'azienda o il consorzio;

b) che **ai soli fini dell'assegnazione del saldo 2008** delle risorse spettanti per il definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico, da ripartire ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 305, il personale trasferito nelle piante organiche aggiuntive istituite presso l'ente delegato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6/2006, viene conteggiato tra il personale del Comune delegante. Per consentire questo conteggio, entro il **30 aprile 2009** deve pervenire alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale:

b1) da parte dei Comuni deleganti apposita dichiarazione indicante il personale trasferito, la qualifica posseduta al 31 dicembre 2007 e la data del trasferimento;

b2) da parte degli enti delegati apposita dichiarazione indicante il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, la qualifica posseduta al 31 dicembre 2007, le mensilità lavorate nell'anno 2008, rapportate alla tipologia dell'orario di lavoro, e l'ente di provenienza.

8. ASSEGNAZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI (art. 11, comma 17)

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2009, un fondo di **12.500.000 euro**, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità

definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

Si coglie l'occasione per rammentare che, come previsto dal Piano di valorizzazione territoriale 2008, il termine annuale entro il quale la comunicazione delle forme associative esistenti o la loro modificazione deve pervenire alla Direzione centrale competente in materia di autonomi locali, è fissato al 15 febbraio.

A fine gennaio verrà inviata a tutti gli enti locali interessati una nota contenente la scheda di rilevazione da restituire compilata, entro il termine suddetto, con i dati necessari per l'aggiornamento della ricognizione.

9. FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (art. 11, commi da 35 a 39)

Al fine di migliorare la vivibilità delle comunità locali e consentire una migliore fruizione dei servizi, è stanziato un fondo di **20.064.016,86 euro** per il finanziamento di interventi delle Province e dei Comuni, **individuati con deliberazione della Giunta regionale**. Il fondo è ripartito per 2.064.016,86 euro a favore delle Province e per 18 milioni di euro a favore dei Comuni.

Possono accedere a questo nuovo fondo le Province e i Comuni, singoli o associati, che presentano entro **sessanta giorni dall'approvazione della succitata deliberazione della Giunta regionale**, apposita domanda (corredata, laddove disponibile, dal progetto preliminare) contenente:

- a) una esaustiva descrizione dell'intervento da realizzare,
- b) le finalità che l'intervento intende perseguire,
- c) i costi preventivati,
- d) la tempistica della realizzazione
- e) la quota di finanziamento richiesta e l'ammontare del cofinanziamento obbligatorio che non può essere inferiore al 20 per cento per le Province e al 15 per cento per i Comuni del costo complessivo dell'intervento.

Non è ammessa la presentazione di più di una proposta di finanziamento per Ente.

La Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali e di concerto con gli Assessori competenti per materia, definisce il programma di finanziamento degli interventi sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto del diretto interesse strategico degli interventi per le comunità locali, della loro capacità di consentire una migliore fruizione dei servizi, della tempestività e rapidità di realizzazione, della non eccessiva onerosità dell'intervento, dell'ammontare del cofinanziamento.

La liquidazione del finanziamento degli interventi sarà disposta previa dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'effettiva spesa sostenuta, anche per stati di avanzamento degli interventi al raggiungimento di una spesa sostenuta non inferiore a 100.000 euro per le Province e a 50.000 euro per i Comuni in ordine a ciascuno stato di avanzamento.

Gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a rendicontare l'utilizzo di quanto ricevuto presentando, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti, corredata di una breve relazione descrittiva dell'intervento realizzato.

Non appena la Giunta avrà deliberato la tipologia degli interventi finanziabili, verrà data pronta comunicazione a tutti gli enti interessati del suo contenuto e della scadenza del termine per presentare la domanda. Si raccomanda, pertanto, agli enti interessati a non voler presentare

documentazione prima della emanazione della citata deliberazione della Giunta regionale di individuazione delle tipologie di interventi finanziabili.

10. ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI (art. 11, comma 66)

Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito per l'anno 2009 un fondo straordinario di 700.000 euro per l'anno 2009, di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 300.000 euro per l'anno 2011.

11. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1/2006 (art. 11, commi da 31 a 34 e commi da 69 a 71)

1) Abrogazione Aster

L'articolo 11 della legge finanziaria in esame, abroga l'articolo 25 della legge regionale 1/2006, che istituisce la qualificazione giuridica degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster) e modifica anche l'articolo 26 comma 1 della medesima legge abrogando la lettera c) del medesimo comma (che prevede la definizione, all'interno della parte terza del Piano di valorizzazione territoriale, dei criteri e obiettivi generali ai quali le proposte di accordo quadro degli Aster si conformano per essere ammesse a finanziamento a valere sul programma di finanziamento a valere sul fondo destinato agli Aster).

L'abrogazione di cui sopra **non produrrà conseguenze sugli accordi quadro già stipulati** (relativi agli anni 2006 e 2007) **né su quelli ancora da stipulare** (relativi all'anno 2008).

Gli accordi già stipulati con Comuni, unioni di Comuni e Comunità montane resteranno vigenti fino alla completa liquidazione delle quote impegnate e all'avvenuta rendicontazione degli interventi programmati. Continuerà nell'anno 2009 la negoziazione e la stipula degli accordi quadro connessi agli interventi ammessi a finanziamento sul programma di riparto delle proposte Aster del 2008, per gli importi già impegnati nel medesimo anno 2008.

2) Modifica termine approvazione conto consuntivo e conseguenze per il mancato rispetto del termine

L'articolo 11 della legge finanziaria in argomento modifica il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione (conto consuntivo) previsto dall'articolo 44 della legge regionale 1/2006, **spostandolo dal 30 giugno al 30 aprile** (come previsto anche a livello statale). Peraltro questa modifica non si applica al rendiconto riferito all'anno 2008, per il quale resta fermo il termine del 30 giugno. Il nuovo termine del 30 aprile, pertanto, trova applicazione a partire dal documento consuntivo del 2009.

La mancata approvazione del rendiconto di gestione, di cui all'articolo 44 della legge regionale 1/2006, entro il termine fissato dalla legge, comporta la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino all'avvenuta approvazione del documento.

12. PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE (art. 11, comma 68)

L'articolo 11, al comma 68, prevede che il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), non trovi applicazione per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia relativamente agli anni 2009 e 2010.

13. ASSEGNAZIONI AI COMUNI DEL 5 PER MILLE (art. 11, comma 62)

Nel 2009 l'Amministrazione regionale assegnerà ai Comuni la quota del 5 per mille del gettito IRPEF loro spettante, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato a favore del bilancio regionale. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.

14. ASSEGNAZIONI COMPENSATIVE AI COMUNI

1) Assegnazioni per minori entrate ICI per edifici di culto e similari e per minori introiti derivanti dai provvedimenti statali di esenzione in materia di imposta comunale sulla pubblicità

Anche nell'anno 2009, l'Amministrazione regionale assegnerà ai Comuni una quota per la compensazione delle minori entrate ICI per edifici di culto e similari e per la compensazione dei minori introiti derivanti dai provvedimenti statali di esenzione in materia di imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002). L'assegnazione dei fondi è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero.

2) Assegnazioni per minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale

L'Amministrazione regionale provvederà, entro il mese di marzo 2009, al pagamento del saldo per l'anno 2008, relativo ai minori introiti derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, a favore dei beneficiari e nell'ammontare corrispondente ai trasferimenti comunicati dal competente Ministero.

15. CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONNESSO ALLA RIDUZIONE E MANTENIMENTO ALIQUOTE ICI O ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'articolo 1, commi da 23 a 27, della legge regionale 30/2007 ha previsto un contributo straordinario a favore dei Comuni che dispongono una riduzione delle aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili o all'addizionale comunale all'Irpef, e la mantengono per un minimo di un triennio. Entro **il 30 aprile 2009 i Comuni interessati, che hanno già presentato domanda nel corso del 2008, presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza**, una dichiarazione autocertificata del responsabile del Servizio che attesti che la riduzione è stata mantenuta e che, conseguentemente, non è stato deliberato alcun aumento e permane, quindi, la diminuzione della pressione fiscale in quanto la diminuzione delle aliquote ICI non è stata integralmente compensata da modificazioni del sistema delle detrazioni.

16. LIMITI DI IMPEGNO A PROVINCE, COMUNITA' MONTANE

Nell'anno corrente, come previsto dalla legge regionale di bilancio, si procederà all'erogazione dell'annualità 2009 dei limiti d'impegno decennali a favore delle Province di cui alla legge regionale 2/2000 (dal 2000 al 2009), di quello di cui alla legge regionale 3/2002 (dal 2003 al 2012 - in parte destinato alla concessione di contributi ai Comuni, in parte destinato al finanziamento degli interventi di competenza provinciale), e quello di cui alla legge regionale 1/2004 (dal 2005 al 2014).

Si procederà altresì all'erogazione dell'annualità 2009 dei limiti d'impegno quindicennali a favore delle Province di cui alle leggi regionali 1/2007 (dal 2007 al 2021) e 30/2007 (dal 2008 al 2022) e dei due limiti d'impegno ventennali a favore delle Province, delle Comunità montane e delle Province di Trieste e di Gorizia, previsti dalle leggi regionali 3/1990 (dal 1990 al 2009) e 4/1991 (dal 1991 al 2010).

17. CONTRIBUTI PER OPERE COMUNALI NEL SETTORE DELLE BIBLIOTECHE

Verrà erogata, nell'anno in corso, come previsto dalla legge regionale di bilancio, la settima annualità, pari ad euro **230.000,00**, relativa al limite d'impegno decennale (dal 2003 al 2012) di cui all'articolo 7, comma 32, della legge regionale 3/2002, a favore della Provincia di Pordenone per il finanziamento dell'opera comunale destinata a biblioteca multimediale.

18. CONTRIBUTI PLURIENNALI PER L'AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA

Verrà erogata, come previsto dalla legge regionale di bilancio, a favore dei Comuni e delle Province, l'annualità relativa a contributi pluriennali, a totale o parziale sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi, relativi all'ammortamento dei mutui stipulati dai medesimi enti per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti di edifici alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

La liquidazione è disposta su presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, ovvero del responsabile del servizio, ove si dia atto dell'importo della rata annuale di ammortamento pagata all'istituto mutuante durante l'anno 2008.

Per i soli contributi concessi ai sensi della legge regionale 4/1999, articolo 1, comma 27, come modificato dalla legge regionale 2/2000, articolo 2, comma 41, relativi alle annualità 2001/2010, la liquidazione annuale del contributo è concessa, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale (si veda il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2000, n. 0291/Pres.).

Si rammenta che l'eventuale rinegoziazione che comporti la riduzione del tasso di interesse dovrà essere comunicata al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza entro il termine di cui sopra.

19. FONDO PER LE ASSOCIAZIONI DELLE PROVINCE (art. 11, commi da 87 a 89)

La finanziaria 2009 ha stanziato per l'anno 2009 un fondo di **200.000 euro** a favore delle associazioni delle province costituite ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1/2008, a sostegno dell'attività svolta ai sensi del medesimo articolo 29 (con esclusione espressa delle spese di rappresentanza).

La domanda per accedere al riparto del fondo deve essere presentata al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria in argomento.

La domanda deve essere corredata:

a) di un **progetto** indicante le **attività istituzionali** (conformi a quanto previsto dall'articolo 29 della legge 1/2006) **da svolgere** fino al 31 marzo 2010 (si riferisce, quindi, alle spese che verranno sostenute dall'entrata in vigore della legge e fino alla data

indicata dalla norma di legge) e contenente una dettagliata quantificazione degli oneri preventivati per il periodo predetto;

b) della documentazione relativa alla costituzione dell'Associazione.

20. ASSEGNAZIONI SPECIFICHE A FAVORE DI ANCI E DI UPI (art. 11, commi da 52 a 54 e commi da 81 a 83)

La finanziaria 2009 ha previsto, altresì, due fondi specifici per il 2009 a favore dell'ANCI e dell'UPI, definendo le condizioni e i termini per presentare domanda di contributo. Si richiama, in particolare, l'attenzione sui termini perentori per presentare la richiesta (60 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il contributo ANCI, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge finanziaria per il contributo UPI).

21. NORMATIVA IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO (ARTICOLO 12)

Le disposizioni dell'articolo 12 definiscono, in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

A) Disposizioni rivolte agli enti soggetti al patto di stabilità.

Gli obiettivi del patto di stabilità interno rimangono fissati, anche per il 2009, in termini di conseguimento dell'equilibrio economico e della progressiva riduzione del rapporto tra il debito dell'ente e il prodotto interno lordo nazionale.

Gli enti obbligatoriamente soggetti sono le Province, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Comunità montane. Rimane confermata la possibilità di adesione facoltativa da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Gli enti cui si applicano le regole del patto sono tenuti a:

a) rispettare, in termini di competenza e di cassa, l'equilibrio economico previsto dall'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche;

b) ridurre il rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale con le seguenti modalità:

- 1) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il rapporto deve essere ridotto rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2008;
- 2) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti, il rapporto deve essere ridotto rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2006;
- 3) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che abbiano aderito volontariamente al patto di stabilità, e per le comunità montane, la riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2008, costituisce mero indirizzo di carattere generale.

Sono stati modificati i **termini di invio dei prospetti** a preventivo che dovranno pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza **entro il 28 febbraio 2009**; inoltre il monitoraggio infrannuale sarà effettuato con cadenza semestrale e non più trimestrale.

Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, verranno fissate le modalità operative, tra cui quelle connesse al monitoraggio e approvata la relativa modulistica. Fino all'approvazione di tale deliberazione trovano applicazione le

modalità operative e la modulistica previste dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2007, n. 64.

Le regole sul patto di stabilità vengono estese al triennio 2010-2012. L'obiettivo di riduzione del rapporto tra il debito dell'ente e il prodotto interno lordo nazionale è operato confrontando il rapporto al 31 dicembre 2009 con quello risultante al 31 dicembre 2012.

In particolare, per il triennio 2010-2012 gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità dovranno adeguare il rapporto tra il proprio debito e il prodotto interno lordo nazionale di una percentuale differenziata sulla base dello scostamento di ciascun ente rispetto al valore medio riferito alla classe demografica di appartenenza o alla tipologia di ente. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le classi demografiche, le percentuali differenziate di riduzione, i valori medi, le modalità di riduzione ed ogni altro elemento utile.

Agli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità è stato imposto anche un obiettivo di riduzione della spesa di personale. In particolare nel triennio 2009-2011 il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non deve superare il 35 per cento. Per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni turistici il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non deve superare il 40 per cento. Gli enti che presentano una media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nel triennio 2005-2007 superiore al 50 per cento, non possono procedere, nell'anno 2009, ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto.

B) Disposizioni rivolte agli enti che non sono soggetti al patto di stabilità

Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere, nell'anno 2009, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2007. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti che possono dar corso a sostituzione anche per le cessazioni intervenute nel 2009.

Sono previste deroghe al regime delle assunzioni di cui sopra collegate a due indici di virtuosità: rapporto tra spesa di personale e spesa corrente e tra dipendenti in servizio e popolazione residente.

Con successiva specifica comunicazione il Servizio finanza locale provvederà a chiarire gli ulteriori aspetti applicativi delle norme sul patto di stabilità e contenimento della spesa di personale.

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali, e sicurezza, resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. A tal fine si indicano, di seguito e in via collaborativa, i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei dipendenti assegnati:

| Servizio Finanza locale | Nominativo | Telefono | e-mail |
|---|---------------------------|-----------------|--|
| Direttore del Servizio | CAMPO Salvatore | 0432 -555558 | salvatore.campo@regione.fvg.it |
| | BASSO Tiziana | 0432 -555502 | tiziana.basso@regione.fvg.it |
| | DEPIERI Angela | 0432 -555454 | angela.depieri@regione.fvg.it |
| | MELON Alessandra | 0432 -555515 | alessandra.melon@regione.fvg.it |
| | PAOLINI Elena | 0432 -555593 | elena.paolini@regione.fvg.it |
| | PIOVESAN Sandra | 0432 -555519 | sandra.piovesan@regione.fvg.it |
| Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori | | | |
| Responsabile | MOSENTA Alessandra | 0432 -555139 | alessandra.mossenta@regione.fvg.it |
| | LEITA Elisa | 0432 -555884 | elisa.leita@regione.fvg.it |
| | MINISINI Donatella | 0432 -555595 | donatella.minisini@regione.fvg.it |
| | ZULIANI Laura | 0432 -555451 | laura.zuliani@regione.fvg.it |
| Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale | | | |
| Responsabile | PARDINI Marcella | 0432 -555554 | marcella.pardini@regione.fvg.it |
| | CECCONI Oriana | 0432 -555039 | oriana.cecconi@regione.fvg.it |
| | CHIABUDINI Gabriella | 0432 -555537 | gabriella.chiabudini@regione.fvg.it |
| | CITOSI Isabella | 0432 -555579 | isabella.citossi@regione.fvg.it |
| | FALESCHINI Raffaella | 0432 -555505 | raffaella.faleschini@regione.fvg.it |
| | LIZZI Carla | 0432 -555516 | carla.lizzi@regione.fvg.it |
| | MEDEOT Luana | 0432 -555459 | luana.medeot@regione.fvg.it |

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Finanza locale
dott. Salvatore Campo

